

# DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO ED OGGETTO

TESTO

25 LUG. 1957

n. 82

REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI CASE RURALI E CONDIZIONI MINIME DI ABITABILITA' DELLE CASE RURALI ESISTENTI - APPROVAZIONE.

Il Sindaco spiega la necessità di provvedere alla approvazione di un regolamento che disciplini la costruzione di case rurali e che stabilisca le condizioni minime di abitabilità di quelle esistenti.

Dà quindi lettura di uno schema di regolamento che a tale scopo è stato predisposto ed apre la discussione sull'argomento.

Il Consigliere sig. Lumachi chiede di conoscere la misura delle penali previste per gli inadempienti, alle norme fissate col proposto regolamento ed il Sindaco spiega che dovendo egli emanare delle ordinanze le eventuali inadempienze si avranno alle ordinanze stesse per cui è prevista una penalità da L. 1.000 a L. 5.000 salvo che non si tratti di inadempienze per le quali siano da altre disposizioni previste penali diverse.

Lo stesso Consigliere sig. Lumachi ricorda che per la immigrazione nel Comune di coloni provenienti da altre Provincie è prescritta una visita sanitaria di accertamento delle condizioni di abitabilità della casa in cui il colono verrà a stabilirsi e rileva come tali visite siano state effettuate senza che finora siano state rilevate condizioni di inabitabilità dimodochè è stata sempre concessa con facilità la iscrizione anagrafica.

Il Consigliere sig. dr. Zucconi fa rilevare come per la sua professione di medico è in grado di conoscere le disastrose condizioni di talune case coloniche per cui vede ben fatta una regolamentazione per migliorare le condizioni igieniche di tali abitazioni.

Rileva come l'abolizione della comunicazione interna dalla casa colonica alla stalla non sia di pratica attuazione in quanto verrebbe a privare il colono della possibilità di assicurare con una conveniente chiusura dall'interno della porta di accesso alla stalla, la salvaguardia della proprietà del bestiame.

Non è poi d'accordo per quanto concerne le condizioni minime di abitabilità delle case rurali esistenti perchè vi sono talune abitazioni che devono essere del tutto demolite.

Il Consigliere sig. Sabatelli rileva che l'amministrazione Comunale ha ben fatto a stanziare annualmente una certa somma per l'esecuzione con diritto di rivalsa di lavori di restauro ad abitazioni rurali ma che però è stato mal fatto a non impiegare finora detta somma dal momento che grandissimo è il numero di case inabitabili e urgente il problema da affrontare.

Il Consigliere sig. M. Calamandrei ricorda che anche il Gruppo di minoranza ha sollecitato in passato gli stanziamenti cui ha fatto cenno il Consigliere sig. Sabatelli e richiama l'attenzione sul fatto che ci troviamo di fronte ad un grosso problema di carattere generale del quale occorre innanzi tutto studiare le possibilità, per una pratica risoluzione tenendo presente la cifra massima che annualmente il Comune potrà stanziare e che, per elevata che essa sia, servirà in ogni caso a soddisfare solo una piccola parte di coloni con conseguente disappunto di coloro che trovandosi in identiche condizioni non potranno subito beneficiare del provvedimento.

Conclude infine che pur essendo in linea di massima d'accordo sarebbe bene sospendere ogni decisione per studiare meglio la cosa in modo che il regolamento venga reso di pratica applicazione.

Il Sindaco replica al Consigliere sig. Lumachi che si interesserà in merito alla questione, che ora non ha presentep relativa agli accertamenti sanitari delle abitazioni rurali da occuparsi da coloni provenienti da altre Provincie.

In merito alla esigenza di lasciare la comunicazione interna fra le case coloniche e la stalla osserva che tale esigenza è attualmente sentita dai coloni per il fatto che le porte esterne delle stalle non sono munite di idonee serrature.

Spiega come non si possa risolvere il problema in modo radicale ma come occorre però fare il possibile per dare alle case coloniche un minimo di abitabilità.

Propone altresì di elevare i limiti di tempo fissati dal regolamento a 4 e a 8 anni e conclude chiedendo l'approvazione del regolamento medesimo.

Il Consigliere sig. M. Calamandrei non è d'accordo sulla elevazione dei termini proposti dal Sindaco.

Il Consigliere sig. Lumachi ritiene opportuno che ad ogni Consigliere venga distribuita una copia del regolamento in quando non è possibile ricordare l'esatto contenuto del regolamento medesimo con la sola lettura fattane dal Sindaco.

Chiede che al regolamento venga fatta l'aggiunta di due nuovi articoli: uno che stabilisca brevi termini da assegnarsi per l'esecuzione dei lavori di scarsa

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO ED OGGETTO

TESTO

25 LUG. 1957

entità; altro che stabilisca che i relativi progetti non debbano recare la firma dei tecnici comunali.

Infine raccomanda l'interessamento presso la Soc. Elettrica del Valdarno perchè vengano contenute in misura più accessibile le richieste di spesa per gli allacciamenti elettrici in quanto l'elevato costo di tali allacciamenti ostacola grandemente l'attuazione di nuovi impianti.

Dopodichè

I L C O N S I G L I O

Udita la lettura dello schema del regolamento contenente norme per la costruzione di case rurali e condizioni minime di abitabilità delle case rurali esistenti;

Udita la discussione che precede;

Ad unanimità

D E L I B E R A

di approvare il seguente regolamento contenente norme per la costruzione di case rurali e condizioni minime di abitabilità delle case rurali esistenti:

C A P O 1 °NORME PER LA COSTRUZIONE DI CASE RURALI

Art. 1 - Case rurali. - Sono soggette alle seguenti norme le abitazioni alle quali sia riconosciuto il carattere di casa rurale. Saranno considerate di carattere rurale le costruzioni destinate a coloni e coltivatori diretti.

Art. 2 - Licenza di costruzione. - Chiunque intenda costruire una casa rurale nel territorio del Comune, oppure praticare riforme sostanziali in una casa esistente, deve prima ottenere l'approvazione del Sindaco.

La richiesta al Sindaco deve essere corredata da un progetto, firmato da un tecnico abilitato ai sensi di legge, contenente una relazione sul numero e l'altezza dei piani, sulla designazione del terreno scelto per la costruzione, sui modi di provvista dell'acqua potabile e sui sistemi di smaltimento dei rifiuti domestici e su quanto altro si renderà necessario ad illustrare la perfetta osservanza delle disposizioni del presente regolamento. (4)

Art. 3 - Posizione della casa. - Qualunque nuova abitazione deve essere costruita sopra terreno bene asciutto, con falda acquifera profonda e non inquinata da materiali luridi o putrescibili. Ove non si verifici tale condizione dovrà essere assicurata la salubrità della casa con convenienti provvedimenti da specificare nel progetto.

Art. 4 - Sopralzo del piano di costruzione. - In qualunque nuova abitazione rurale il pavimento dei locali destinati ad abitazione e quello delle stalle sarà elevato almeno di m. 0,20 sul piano di campagna ed inoltre di almeno un metro sul livello massimo delle acque del sottosuolo, e di almeno 2 metri sul livello massimo delle piene nei luoghi soggetti ad inondazione.

Art. 5 - Scoli delle aree. - I cortili, le aie, gli orti ecc. annessi alla casa rurale dovranno essere provvisti di adatte pendenze o di adatte canalizzazioni affinché non si verifichino impaludamenti.

Art. 6 - Divieto di addossare i muri ai terrapieni. - E' vietato addossare i muri perimetrali delle case direttamente al suolo, a terrapieni ecc. Nel costruire abitazioni rurali contro rilievi montuosi o terrapieni gli ambienti che rimangono interrati, anche parzialmente, non potranno essere destinati ad uso di abitazione permanente; potranno essere adibiti ad abitazione diurna quando tali locali siano fuori terra per un terzo della loro altezza. Qualora tutti o alcuni dei locali suaccennati debbano essere adibiti ad abitazione permanente, la scarpata o il muro di sostegno dovrà distare m. 3,00 dal muro perimetrale del fabbricato ed il pavimento di tali ambienti essere elevato di m. 0,20 sul piano esterno. In ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche e di infiltrazione.

Art. 7 - Divieto di costruire abitazioni sopra ricoveri per animali. - E' vietato costruire abitazioni appoggiate ai muri perimetrali dei ricoveri per bovini, ovini, caprini, suini, equini, ovvero situati al di sopra dei medesimi. In casi eccezionali, il Sindaco, sentiti l'Ufficiale Sanitario ed il Tecnico Comunale, potrà consentire la costruzione di case appoggiate ai muri dei ricoveri sopra indicati.

Art. 8 - Isolamento delle fondazioni. - I muri di elevazione devono essere isolati da quelli di fondazione mediante idoneo strato di materiale idrorepulente, immedia

# DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO ED OGGETTO

TESTO

25 LUG. 1957

tamente al di sotto del pavimento del piano terreno.

Art. 9 - Isolamento del piano terreno.- Quando non si costruiscano sotterranei, i pavimenti del piano terreno devono essere provvisti di idonei vespai ventilati. Per riempimento di vani sotto il pavimento del piano terreno, si deve usare materiale asciutto, comunque non inquinato o sudicio.

Art. 10- Materiali.- I muri, le coperture, i pavimenti devono essere costruiti con materiali poco igroscopici.

Art. 11- Grondaie.- I tetti devono essere muniti di canali di gronda con relativi tubi verticali e di discesa fino al suolo.

Art. 12- Marciapiede.- Tutto intorno alla casa deve esistere un marciapiede della larghezza minima di m. 0,50. Sarà costruito da battuto di cemento o da pietrini di cemento, sopra massicciate e calcestruzzo idraulico.-

Art. 13- Acque meteoriche e di rifiuto.- L'allontanamento delle acque meteoriche e delle acque di rifiuto dalle case e dalle adiacenze delle medesime, deve essere effettuato, per le acque meteoriche mediante cunetta di cemento e per le acque di rifiuto, mediante condotto a perfetta tenuta.

Art. 14- Solai e pavimenti.- Sono proibiti i solai a semplice strato; devono comprendere una struttura portante ed un pavimento di materiali di laterizio pressato o in marmette di graniglia o comunque di altro materiale idoneo.

Art. 15- Dimensione degli ambienti.- I piani delle case di abitazione devono avere l'altezza di almeno m. 3 di luce libera, e la superficie degli ambienti destinati ad abitazione permanente a mq. 8.

Art. 16- Finestre.- Ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra con telaio a vetri, imposte interne, persiane o avvolgibili esterni e deve prendere aria e luce direttamente dall'esterno.

Art. 17- Superficie illuminante delle finestre.- Per ogni vano utile, la superficie illuminante delle finestre deve, in complesso, corrispondere ad almeno 1/15 di quella del pavimento. Qualora in una stanza abitabile vi sia una sola finestra questa non deve comunque avere una superficie inferiore a mq. 1,20.-

Art. 18 - Soffitto.-Le stanze da letto devono essere munite di controsoffitto e non devono essere a tetto. Potranno essere a tetto soltanto quando la struttura portante di questo sia costituita da solaio misto in laterizi e cemento armato. Se questo sarà a falda, l'altezza minima della stanza non sarà inferiore a m. 2,70.

Art. 19- Scale.- Le scale per l'accesso ai piani superiori devono essere costruite in muratura, di larghezza non inferiore a 1 metro; devono essere munite di riparo e di corrimano lungo la rampa o alla sommità.

Art. 20- Serramenti.- Le porte, le finestre, sia esterne che interne devono essere provviste di convenienti serramenti ben connessi, di perfetta chiusura e sicurezza.

Art. 21- Camini.- Ogni focolare deve avere una apposita canna fumaria con fumaiolo, protratta di almeno m. 1 al di sopra del tetto, atta a smaltire regolarmente, ad ambiente chiuso, i prodotti della combustione, in maniera che i medesimi non invadano i locali, di abitazione. Il focolare della cucina e quelli destinati ad operazioni domestiche od agricole, dovranno essere muniti di apposita cappa.

Art. 22- Illuminazione.- Ogni abitazione deve essere fornita di energia elettrica. Solo in caso di comprovata estrema difficoltà, economica e tecnica, il Sindaco potrà autorizzare la deroga a questa norma. Tale deroga perde ogni efficacia con il cessare della difficoltà.

Art. 23- Provvista di acqua potabile. La provvista di acqua potabile, in quantità sufficiente per la famiglia, deve effettuarsi ove possibile, all'acquedotto Comunale, ovvero utilizzando l'acqua del sottosuolo, attraverso pozzi chiusi e profondi.

Art. 24- Pozzi per l'acqua potabile.- I pozzi per l'acqua potabile devono essere perforati lontani da ogni azione o causa di inquinamento del terreno circostante, tenuto conto della direzione del movimento della falda acquifera sotterranea. De

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO ED OGGETTO

TESTO

25 LUG. 1957

vono distare almeno m. 50 dai pozzi neri, dalle concimaie o da altri depositi inquinati. In casi eccezionali, il Sindaco può concedere che questa distanza sia diminuita. In ogni caso, l'acqua, prima dell'uso dovrà essere sottoposta alla analisi chimica e batteriologica.

Art. 25- Attingimento dell'acqua potabile.- I pozzi per l'acqua potabile devono essere ben chiusi e l'attingimento dell'acqua deve avvenire mediante pompa aspirante. La copertura del pozzo deve essere contornata da uno spazio libero, con pavimento in cemento, verso l'esterno e provvisto di cunetta per lo smaltimento dell'acqua.

Art. 26- Acquai.- Ogni abitazione adibita ad una famiglia deve essere provvista di acquajo in cemento, marmo, graniglia o metallo inossidabile, contornato di mattonelle o altro materiale impermeabilizzante, che immetta le acque in appositi pozzi sotterranei a tenuta o in condotto chiuso, atto ad allontanarle convenientemente, per modo che <sup>non</sup> possano inquinare l'acqua potabile o essere causa d'insalubrità.

Art. 27- Latrine.- Ogni abitazione colonica, adibita ad una famiglia, deve essere provvista di latrina che prenda aria e luce direttamente dall'esterno e non sia comunicante direttamente con le camere da letto e con la cucina. La latrina dovrà essere fornita di tazza a sifone o vaso alla turca, anche ove manchi l'acqua corrente. L'una e l'altra dovranno avere uno scarico igienico. Le canne di scarico, munite di valvola idraulica e le condotte delle latrine, devono essere di materiale impermeabile e resistente e connesse in giunti, in maniera da impedire qualsiasi esalazione o infiltrazione. Le pareti delle latrine e le loro porte devono impedire il passaggio di esalazioni negli altri locali; il pavimento deve essere di materiale impermeabile ed i muri impermeabilizzati fino ad una altezza di m. 1,50. E' fatto obbligo agli utenti di provvedere alla regolare pulizia delle latrine con frequenti lavaggi e disinfezioni.

Art. 28- Locali adibiti ad usi diversi.- Ogni abitazione deve essere munita di uno o più locali appositi, atti a garantire la buona conservazione dei prodotti e delle scorte destinati al consumo familiare.

Art. 29- Bagno?- Ogni abitazione, in caso di impossibilità ad avere una regolare stanza da bagno, munita di vasca o doccia, per mancanza di acqua corrente, deve avere un locale atto a tale servizio. Pavimenti e muri dovranno essere resimpermeabili.

Art. 30- Divieto di uso.- E' fatto divieto di impiegare locali di abitazione per la manipolazione e cura di prodotti del fondo. Per tali operazioni, il proprietario è tenuto a dotare il fondo di tutto il necessario.

Art. 31- Pozzi neri.- I pozzi neri devono essere di capacità proporzionale alla loro destinazione, perfettamente impermeabili, con profondità non maggiore, dal piano di campagna, di m. 4; di forma rettangolare, con gli angoli arrotondati e con il fondo concavo. La bocca del pozzo nero deve essere munita di doppio chiusino, atto a rendere facile la svuotatura e ad impedire ogni esalazione.

Il tubo di caduta che sbocca nel pozzo nero <sup>non</sup> deve essere murato nello spessore del muro, ma libero e allogato in una canna muraria, per facilitare le ispezioni e le riparazioni ed impedire infiltrazioni nei muri.

Il pozzo nero deve essere munito di esalatore prolungato fin sopra il tetto munito di mitra ventilatrice. I pozzi neri devono essere tenuti staccati di almeno m. 0,50 dai muri degli edifici; devono avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno cm. 45; costruiti in buona muratura di mattoni con malte idraulica; intonacati di cemento; devono essere coperti con soletta di cemento e con volta dello spessore di almeno cm. 15.

Art. 32- Vuotatura dei pozzi neri.- I pozzi neri dovranno essere vuotati in maniera da evitare qualsiasi dispersione e in ore notturne.

Art. 33- Concimaie.- Le concimaie devono essere costruite in conformità delle prescrizioni del r.d.l. 1.12.1930 n. 1682, modificato dalle leggi 25.6.1931 n. 925 e secondo le modalità del decreto Prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonchè degli artt. 233 e seguenti del T.U. della Legge Sanitaria del 27.7.1934 n. 1261.

Art. 34- Accesso alle stalle.- Nei casi eccezionali, previsti dall'art. 8 del presente regolamento, di costruzione di stalle appoggiate ai muri perimetrali delle case di abitazione, è fatto divieto di aprire porte di comunicazione fra i due ambienti.

# DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO ED OGGETTO

TESTO

25 LUG 1957

Art. 35- Lotta contro le mosche e le zanzare.- Le stalle, le conimesse, i depositi di materiale putrescibile debbono essere dotati di materiali disinfettanti nei mesi di aprile-novembre. Le raccolte di acque stagnanti che siano a distanza inferiore a m. 50 dalle abitazioni debbono essere cosparse di materiali atti ad impedire il riprodursi ed il propagarsi di insetti nocivi.

Art. 36- Manutenzione di ambienti rurali.- I tetti, i cortili, le aie, le latrine, le porte, gli anditi, le scale, i pianerottoli, i corridoi delle case e simili, specialmente se di uso comune a più famiglie, devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze della abitabilità, dell'igiene e del decoro.

Art. 37- Strade.- Le abitazioni rurali devono essere collegate alla più vicina strada comunale o vicinale, da una strada percorribile in ogni epoca dell'anno, al fine di permettere il normale accesso e di evitare danni fisici agli abitanti delle case, da probabili incidenti causati dallo stato delle strade.

Art. 38- Disposizioni generali.- Il Sindaco, nell'interesse dell'igiene del Comune, potrà far compiere dall'Ufficiale Sanitario e dai tecnici comunali, ispezioni e rilievi alle case di abitazione, cortili, latrine, condotti e fognature, nonché ai pozzi e ai sistemi di approvvigionamento idrico, alle strade, ecc. al fine di constatare la rispondenza alle condizioni e norme contemplate del presente regolamento.

Art. 39- Penalità.- Le opere che fossero state eseguite senza licenza o in modo non conforme ai progetti approvati, indipendentemente dalle penali a cui gli interessati possono essere tenuti, dovranno, quando non fossero tollerabili con il presente regolamento, essere modificati, se suscettibili di modificazioni o abbattuti se insanabili. Qualora gli interessati si rifiutassero di provvedere, il Sindaco ordinerà la esecuzione dell'opera d'ufficio. Le spese relative faranno capo ai responsabili e saranno riscosse con i privilegi della legge in vigore.

C A P O II°

## CONDIZIONI MINIME DI ABITABILITÀ DELLE CASE RURALI ESISTENTI.

Art. 40- Scoli delle aree.- I cortili, le aie, gli orti ecc. annessi alla casa rurale dovranno essere provvisti di adatte pendenze o di adatte canalizzazioni affinché non si verificino impaludamenti.

Art. 41- Marciaiede.- Tutto intorno alla casa deve esistere un marciapiede della larghezza minima di m. 0,50. Sarà costruito da battuto di cemento o da pietrini di cemento, sopra massicciate e calcestruzzo idraulico.

Art. 42- Acque meteoriche e di rifiuto.- L'allontanamento delle acque meteoriche e delle acque di rifiuto dalle case e dalle adiacenze delle medesime deve essere effettuato, per le acque meteoriche mediante cunetta impermeabile, e per le acque di rifiuto condotto coperto a perfetta tenuta.

Art. 43- Solai e pavimenti.- Sono proibiti i solai a semplice strato; essi devono cioè comprendere una struttura portante o un pavimento di materiali in laterizio pressato o in marmette di graniglia o comunque di altro materiale idoneo. Nelle abitazioni costruite sopra le stalle o ricoveri di bestiame, si deve provvedere alla costruzione di solai che impediscano il passaggio delle esalazioni negli ambienti superiori. I pavimenti del piano terreno devono essere sopraelevati, dal piano di campagna, di almeno cm. 12. Nel caso di riconosciuta umidità del sottosuolo, si dovrà creare sotto il pavimento un vespaio a camera d'aria e con riempimento di ghiaia e scorie dello spessore di cm. 20; Il materiale di rivestimento sarà preferibilmente di laterizio. Sono vietati i pavimenti in terra battuta o fessurati al punto da non potersi provvedere ad una accurata pulizia.

Art. 44- Pareti.- Tutti i locali devono essere convenientemente intonacati all'interno e all'esterno e le eventuali fessure saranno sempre ben chiuse. Qualora vi siano tracce di umidità si dovranno eseguire opere adatte a rendere i muri permanentemente asciutti. Le pareti della cucina e dei locali di più largo uso, da parte della famiglia, devono essere tinteggiate con latte di calce almeno una volta all'anno. Quelle dei rimanenti locali saranno tinteggiate almeno una volta ogni tre anni e comunque ad ogni cambiamento di inquilino e in seguito al verificarsi di malattie infettive.

Art. 45- Finestre.- Ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra e ricevere aria e luce direttamente dall'esterno. La superficie complessiva

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO ED OGGETTO	TESTO
	25 LUG 1957
	<p>delle finestre di ciascun vano non deve essere inferiore a 1/15° della superficie del pavimento. I serramenti devono assicurare una regolare chiusura, essere in buono stato di manutenzione e completi di vetri e di scurettili.</p>
	<p>Art. 46- <u>Scale</u>.- Le scale di accesso ai piani superiori devono essere in condizioni di garantire la sicurezza. Le scale di legno e simili devono essere foderate inferiormente, munite di corrimano o riparo alla sommità. E' vietato l'uso di scale mobili o a semplici pioli e raccorsate al piano superiore mediante botola.</p>
	<p>Art. 47- <u>Tetti</u>.- I tetti delle case di abitazione devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare qualsiasi stillicidio interno. Qualora non esista una soffitta morta, si deve provvedere alla sua costruzione ove l'ufficiale sanitario ne riconosca insufficiente l'isolamento termico.</p>
	<p>Art. 48- <u>Ambienti abitabili</u>.- E' vietato l'uso a scopo di abitazione, anche temporanea, di ambienti sotterranei, grotte, pagliai e in genere di qualunque locale insalubre.</p>
	<p>Art. 49- <u>Dormitori</u>.- I dormitori per lavoratori agricoli devono avere una capacità minima di mc. 10 per ogni individuo ricoverato, essere bene asciutti e con aperture che permettano facilmente la rinnovazione dell'aria dall'esterno. E' proibito destinare a ricovero le tettoie, i porticati, i pagliai ed in genere qualunque locale non protetto dalla pioggia, dalla umidità del suolo e dagli eccessi della temperatura esterna.</p>
	<p>Art. 50- <u>Serramenti</u>.- Le porte, le finestre, sia esterne che interne devono essere provviste di convenienti serramenti ben connessi, di perfetta chiusura e sicurezza.</p>
	<p>Art. 51- <u>Camini</u>.- Ogni focolare deve avere una apposita canna fumaria con fumaiolo, protratta di almeno m. 1 al di sopra del tetto, atta a saltire regolarmente, ad ambiente chiuso, i prodotti della combustione, in maniera che i medesimi non invadano i locali di abitazione. Il focolare della cucina e quelli destinati ad operazioni domestiche ed agricole, dovranno essere muniti di apposita cappa.</p>
	<p>Art. 52- <u>Illuminazione</u>.- Ogni abitazione deve essere fornita di energia elettrica. Solo in caso di comprovata estrema difficoltà, economica o tecnica, il Sindaco potrà autorizzare la deroga a questa norma. Tale deroga perde ogni efficacia con il cessare della difficoltà.</p>
	<p>Art. 53- <u>Provvista di acqua potabile</u>.- La provvista di acqua potabile, in quantità sufficiente per la famiglia, deve effettuarsi ove possibile, all'acquedotto Comunale, ovvero utilizzando l'acqua del sottosuolo, attraverso pozzi chiusi e profondi.</p>
	<p>Art. 54- <u>Pozzi per l'acqua potabile</u>.- I pozzi per l'acqua potabile devono essere perforati lontani da ogni azione o causa di inquinamento del terreno circostante, tenuto conto della direzione del movimento della falda acquifera sotterranea.</p>
	<p>Devono distare almeno m. 50 dai pozzi neri, dalle cunicole o da altri depositi inquinati. In casi eccezionali, il Sindaco può concedere che questa distanza sia diminuita; in ogni caso l'acqua prima dell'uso dovrà essere sottoposta alla analisi chimica e batteriologica.</p>
	<p>Art. 55- <u>Attingimento acqua potabile</u>.- I pozzi per l'acqua potabile devono essere ben chiusi e l'attingimento dell'acqua deve avvenire mediante pompa aspirante. La copertura del pozzo deve essere contornata da uno spazio libero, con pavimento in cemento, verso l'esterno e provvisto di cunetta per lo smaltimento dell'acqua.</p>
	<p>Art. 56- <u>Acquai</u>.- Ogni abitazione adibita ad una famiglia deve essere provvista di acquai in cemento, marmo, graniglia o metallo inossidabile, contornato di mattonelle o altro materiale impermeabilizzante, che immetta le acque in apposito pozzo sotterraneo a tenuta o in condotto chiuso, atto ad allontanarle convenientemente, per modo che non possano inquinare pozzi d'acqua potabile o essere causa di insalubrità.</p>
	<p>Art. 57- <u>Latrine</u>.- Ogni abitazione colonica, adibita ad una famiglia deve essere provvista di latrina che prenda aria e luce direttamente dall'esterno e non sia comunicante direttamente con le camere da letto e con la cucina. La latrina dovrà essere fornita di tazza a sifone o vaso alla turca, anche ove manchi l'acqua potabile corrente. L'una e l'altra dovranno avere uno scarico igienico. Le canne di scarico munite di valvola idraulica e le condotte delle latrine, devono essere di materiale</p>

# DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO ED OGGETTO

TESTO

25 LUG. 1957

impermeabile e resistente e connesse in giunti, in maniera da impedire qualsiasi esalazione o infiltrazione. Le pareti delle latrine e le loro porte devono impedire il passaggio di esalazioni negli altri locali; il pavimento deve essere di materiale impermeabile ed i muri impermeabilizzati fino ad una altezza di m. 1,50. E' fatto obbligo agli utenti di provvedere alla regolare pulizia delle latrine con frequenti lavaggi e disinfezioni.

**Art. 58- Locali adibiti ad usi diversi.**- Ogni abitazione deve essere munita di uno o più locali appositi, atti a garantire la buona conservazione dei prodotti e delle scorte destinati al consumo familiare.

**Art. 59- Divieto d'uso.**- E' fatto divieto di impiegare locali di abitazione per la manipolazione e cura di prodotti del fondo. Per tali operazioni, il proprietario è tenuto a dotare il fondo di tutto il necessario.

**Art. 60- Pozzi Neri.**- I pozzi neri devono essere di capacità proporzionata alla loro destinazione, perfettamente impermeabili, con profondità non maggiore, dal piano di campagna, di m. 4, di forma rettangolare, con gli angoli arrotondati e con il fondo concavo. La bocca del pozzo nero deve essere munita di doppio chiusino, atto a rendere facile la svuotatura e ad impedire ogni esalazione. Il tubo di caduta che sbocca nel pozzo nero non deve essere murato nello spessore del muro, ma libero e alloggiato in una canna muraria, per facilitare le ispezioni e le riparazioni ed impedire infiltrazioni nei muri. Il pozzo nero deve essere munito di esalatore prolungato fin sopra il tetto e munito di mitra ventilatrice. I pozzi neri devono essere tenuti staccati di almeno m. 0,50 dai muri degli edifici; devono avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno cm. 45; costruiti in buona muratura di mattoni con malta idraulica; intonacati di cemento; devono essere coperti con soletta di cemento e con volta dello spessore di almeno cm. 15.

**Art. 61- Concimaie.**- Le concimaie devono essere costruite in conformità delle prescrizioni del r.d.l. 1.12.1930 n. 1682 modificato dalle Leggi 25.6.1931 n. 925 e secondo le modalità del Decreto Prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonché degli artt. 233 e seguenti del T.U. della Legge sanitaria del 27.7.1934 n. 1265.

**Art. 62- Accesso alle stalle.**- Nei casi eccezionali, previsti dall'art. 8 del presente regolamento, di costruzione di stalle appoggiate ai muri perimetrali delle case di abitazione, è fatto divieto di aprire porte di comunicazione fra i due ambienti.

**Art. 63- Lotta contro le mosche e le zanzare.**- Le stalle, le concimaie, i depositi di materiali putrescibili debbono essere dotati di materiali disinfettanti nei mesi di aprile-novembre. Le raccolte di acque stagnanti che siano a distanza inferiore a m. 50 dalle abitazioni debbono essere cosparse di materiali atti ad impedire il riprodursi ed il propagarsi di insetti nocivi.

**Art. 64- Manutenzione di ambienti rurali.**- I tetti, i cortili, le aie, le latrine, le porte, gli anditi, le scale, i pianerottoli, i corridoi delle case e simili, specialmente se di uso comune a più famiglie, devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze della abitabilità, dell'igiene e del decoro.

**Art. 65- Strade.**- Le abitazioni rurali devono essere collegate alla più vicina strada comunale o vicinale, da una strada percorribile in ogni epoca dell'anno, al fine di permettere il normale accesso e di evitare danni fisici agli abitanti delle case, da probabili incidenti causati dallo stato delle strade.

**Art. 66- Disposizioni generali.**- Per la attuazione delle disposizioni del capo II° del presente regolamento (condizioni minime di abitabilità delle case rurali esistenti) si osservano le seguenti norme:

1°)- Le prescrizioni contenute degli articoli 44-45-47 primo comma - 50-51 ultimo comma - 62-63-64 - dovranno essere portate a termine entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

2°) Tutte le altre opere, per adeguare le abitazioni alle disposizioni del capo II° dovranno essere compiute entro tre anni dalla entrata in vigore del regolamento.

**Art. 67- Piani di realizzazione delle opere del n. 2 dell'art. 66.**- Le opere di cui al n. 2 dell'art. 66 dovranno avere inizio entro sei mesi dalla entrata in vigore del regolamento ed essere distribuite proporzionalmente nei tre anni ed equamente ripartite fra le diverse colonie. Dovrà essere data la precedenza alle opere più urgenti. A tale scopo tutti i proprietari sono tenuti a sottoporre al Sindaco, entro tre mesi dalla

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO ED OGGETTO

TESTO

25 LUG. 1957

entrata in vigore del regolamento, i piani di massima per i tre anni. Il Sindaco entro 60 giorni dovrà dare la sua approvazione, sentiti l'Ufficiale Sanitario e la Commissione edilizia.

In caso di mancata approvazione, potrà concedere 30 giorni per le opportune modifiche. La urgenza sarà stabilita dal Sindaco, sentiti l'Ufficiale Sanitario ed il Tecnico Comunale.

Art. 68- Ove si verifichi la mancata osservanza del punto 1° dell'art. 66, o la mancata presentazione del piano o la sua modifica in tempo utile; si applicheranno integralmente le disposizioni contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Le stesse disposizioni verranno applicate a tutti i proprietari che senza giustificato motivo, da riconoscersi dal Sindaco, sentito il Tecnico comunale, non avranno portato a termine i lavori previsti nel piano presentato, alla scadenza di ogni anno.

Art. 69- In caso di compravendita, il nuovo proprietario subentrerà a tutti gli oneri derivanti dal piano per i tre anni, approvato dal Sindaco.

Art. 70- Disposizioni finali.- Ogni forma dei regolamenti comunali in contrasto con quelle del presente regolamento, si intende abrogata.

Art. 71- I lavori; gabinetti, pozzi neri, imbiancature, luce elettrica e scale a pioli, devono essere fatti entro 12 mesi.

Art. 72- I progetti sia per le costruzioni di nuove case coloniche, sia degli altri lavori richiesti per le condizioni minime di abitabilità delle case rurali esistenti, non dovranno essere firmati da tecnici dipendenti dal Comune.-

- a questo segno aggiungasi : " Il Sindaco rilascerà la licenza di costruzione, sentito l'Ufficiale Sanitario e la Commissione edilizia entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Le norme di presentazione sono elencate agli artt. 2 e 3 del regolamento edilizio.- "

Publicato all'Albo Pretorio  
il 4.8.57 festivo senza  
opposizioni.  
Sancasciano in V. di Pesa, il 5.8.57  
Il Segretario

